

Gli avvocati d'affari analizzano l'impatto della norma alla luce delle modifiche in arrivo

Una buona compliance per la 231

L'estensione dei reati impone alle società di rivolgersi ai legali

DI FEDERICO UNNIA

Il decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti allarga il suo campo d'azione. E i legali sempre più spesso affiancano le aziende nello sviluppo della *compliance*. «Secondo le più recenti indicazioni sembrerebbe che l'intenzione del legislatore sia quella di stimolare la *compliance* al decreto 231, da un lato, prevedendo come rilevanti condotte tipiche delle imprese non criminali e, dall'altro, alleggerendo i costi amministrativi derivanti da eventuali sovrapposizioni nei controlli interni», spiega **Ivan Rotunno**, corporate associate di **Orrick** che, nel team dell'avvocato Alessandro De Nicola, si occupa di questioni in materia di dlgs 231. «Simili considerazioni potrebbero essere avvalorate anche dalla posizione assunta recentemente dalla giurisprudenza che si è dimostrata sempre più attenta ad analizzare con spirito critico l'efficacia del modello organizzativo rifuggendo l'equazione "commissione del reato = assenza di efficacia del modello"».

Sulla disciplina della responsabilità amministrativa



Ivan Rotunno

ambientali nel c.d. «catalogo dei reati 231», mentre la legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungendo il comma 4-bis dell'art. 6 del decreto 231, ha sancito la sovrapposibilità tra l'organismo di vigilanza e gli organi di controllo tradizionali sovvertendo così l'orientamento nettamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza.

«Passando, invece, a considerazioni de iure condendo, l'art. 21 del disegno di legge Anticorruzione prevede integrazione del decreto 231 con i nuovi reati di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319-quater c.p. e di "corruzione tra privati" nei casi previsti dal terzo comma del nuovo art. 2635 del codice civile. In considerazione della natura e della tipologia dei nuovi reati, questa modi-

fica, se confermata, avrà, un impatto non trascurabile sulla valutazione economica (in termini di «costi/benefici») alla base della decisione di adeguarsi al decreto 231 da parte degli enti e delle società che non l'abbiano ancora fatto», conclude Rotunno.

Secondo **Emanuela Bertolli**, partner del Dipartimento Corporate/M&A dello studio **Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners**, «l'estensione dell'applicazio-

ne del decreto ai reati commessi in violazione delle norme in materia ambientale conferma l'intenzione del legislatore di estendere l'ambito di applicazione del decreto, con ciò richiedendo alle imprese un sempre maggior livello di *compliance* nella gestione delle proprie attività. L'intervento volto a consentire alle società di capitali di attribuire al

collegio sindacale le funzioni di vigilanza, invece, vuole rispondere all'esigenza di favorire la riduzione dei costi connessi con la *compliance*. Tuttavia, se l'intento è condivisibile, tale intervento legislativo non produrrà probabilmente l'effetto sperato in quanto il collegio sindacale difficilmente si farà carico di ulteriori funzioni, e connesse responsabilità, senza un adeguato compenso. Inoltre, se è opportuno un intervento legislativo volto a migliorare il coordinamento tra le varie funzioni presenti all'interno delle società al fine di evitare duplicazioni di attività conseguendo al contempo un elevato livello di controllo, è tuttavia necessario garantire la massima autonomia e indipendenza dell'organismo di vigilanza».


Per **Agostino Migone de Amicis**, senior partner di **Pavia e Ansaldo**, «la direzione è quella della *ratio* prima del decreto, ossia la promozione di una cultura della legalità diffusa e condivisa nell'ambito delle aziende. Prevenire è sempre meglio che (dover) curare, se non ci si organizza (responsabilizzando i soggetti applicati perché da loro parte l'esempio) le sanzioni, pecuniarie e interdittive, sono inevitabili, auspicando che servano a far adottare le misure corrette. Il decreto 231 è una forma di «soft law», per la quale non servono applicazioni solo

formali o con modelli «fatti al ciclostile»; e non è detto che ci sia sempre da reinventare la ruota. In società facenti parte di gruppi internazionali esistono *Standard operating policies* consolidate e coerenti, che già da sole realizzano buona parte della *compliance* con il decreto (tenuto anche conto del fatto che esso costituisce adozione di accordi internazionali, l'impostazione dovrebbe essere abbastanza omogenea in tutti i paesi, almeno in quelli industrializzati euroamericani».

Per **Michelangelo Cicogna** partner dello **Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani**, componente esterno di alcuni Organismi di Vigilanza di multinazionali, istituiti ai sensi della 231, «anche a seguito dell'inclusione, tra i reati rilevanti, di quelli in materia di sicurezza sul lavoro, proprietà intellettuale e poi ambientali, il sistema 231 inizia oggi a essere percepito come un importante requisito da parte di quasi tutte le aziende. Iniziano ad apparire sentenze che riconoscono l'implementazione di un efficace sistema 231 quale esimente per la società. Ciò incoraggia

stema 231 sarà considerato un fattore della produzione».

Guardando alle interpretazioni giurisprudenziali più recenti cosa emerge? «La Corte di appello di Milano ha recentemente confermato un provvedimento del Gip del Tribunale di Milano con cui era stata riconosciuta l'efficacia esimente del modello organizzativo adottato ai sensi del decreto. Sembra quindi emergere un riconoscimento dell'efficacia esimente del modello laddove adottato con criteri coerenti



Agostino Migone de Amicis

con le previsioni del decreto in relazione alla concreta attività, struttura e rischiosità dell'impresa. Questo dovrebbe costituire un importante incentivo alle società per l'adozione di modelli organizzativi, nonostante la permanente indeterminazione sulle modalità con cui i modelli devono essere costruiti e, soprattutto, verranno vagliati dalla magistratura nell'ipotesi di commissione di uno dei reati presupposto», sottolinea Bertolli.

Per Migone de Amicis, «negli ambiti più collaudati si stanno consolidando gli orientamenti sopra delineati; in buona sostanza, se un sistema di vigilanza e prevenzione è in essere e funziona anche in caso di commissione di reati la società o l'ente non è ritenuto responsabile del comportamento criminoso del singolo (in altri termini, non si penalizza l'eventuale «mancata tenuta» del modello o del sistema di prevenzione, ma la sua mancanza o inidoneità, e ovviamente la mancata vigilanza e la mancata formazione, altrettanto importante, da parte dell'ente). Nei settori nuovi, in particolare tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, dlgs n. 81/2008 e ambiente, si stanno affermando principi interessanti, ma ancora ai primi gradini della giurisprudenza di merito».

— Riproduzione riservata —



Emanuela Bertolli

degli enti le novità non mancano. «Il decreto 231, nel corso degli ultimi dodici mesi, è stato oggetto di molte attenzioni da parte del legislatore», ricorda Rotunno, «che è intervenuto, da un lato, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità e, dall'altro, tentando di rivisitare il sistema di controllo che dal decreto stesso deriva».

Più in particolare, il dlgs 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto l'inclusione dei reati



Michelangelo Cicogna

molte realtà a fare le cose in materia di *compliance* sul serio. Il passaggio ci sarà quando invece che un puro costo, il si-